

Le Males

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
SEZIONE DISCIPLINARE
VERBALE

L'anno millenovecentottanta il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 10,00, in Roma, nella sede del Consiglio Superiore della Magistratura, Piazza dell'Indipendenza, n. 6, si è riunita la SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Sono presenti i Signori:

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| Prof. Ugo | ZILLETI | -Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura PRESIDENTE |
| Dott. Luigi | DI ORESTE | -Magistrato di corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori COMPONENTE |
| Dott. Mario | BERRI | -Magistrato di corte di cassazione con ufficio direttivo superiore COMPONENTE |
| Avv. Prof. Ettore | GALLO | -Componente eletto dal Parlamento COMPONENTE |
| Avv. Vincenzo | SUMMA | -Componente eletto dal Parlamento COMPONENTE |
| Dott. Armando | OLIVARES | -Magistrato di corte di cassazione COMPONENTE |
| Dott. Guido | CUCCO | -Magistrato di corte di cassazione COMPONENTE |
| Dott. Michele | COIRO | -Magistrato di corte di cassazione COMPONENTE |
| Dott. Pierpaolo | CASADEI MONTI | -Magistrato di corte di appello COMPONENTE |
| Dott. Luigi | SCOTTI | -Magistrato di corte di appello COMPONENTE |
| Dott. Francesco | MARZACHI' | -Magistrato di corte di appello COMPONENTE |
| Dott. Mario | SANNITE | -Magistrato di tribunale COMPONENTE |
| Dott. Francesco | PINTOR | -Magistrato di tribunale COMPONENTE |
| Prof. Pietro | PETRONCELLI | -Componente eletto dal Parlamento COMPONENTE |
| Dott. Enrico | FERRI | -Magistrato di tribunale COMPONENTE |
| Dott. Giovanni | PALAIÀ | -Magistrato di tribunale con funzioni di Segretario del Consiglio Superiore della Magistratura SEGRETARIO |

La Sezione, a questo punto, resta nella sala stessa dell'udienza per deliberare mentre escono tutti gli altri.

All'esito il Presidente dà atto che la Sezione ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

"La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,

Vista la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia in data 14 novembre 1980 con cui è stata chiesta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del dott. Giovanni De Matteo in quanto sottoposto a procedimento penale per il delitto di rivelazione di segreto di ufficio previsto dall'art. 326 c.p. e per il delitto di omissione di atti di ufficio previsto dall'art. 328 c.p.;

lette le deduzioni scritte presentate dal dott. De Matteo il 21 e 22 novembre 1980;

sentito il Procuratore Generale;

ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, 3° e 4° co., R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 con riferimento alla sentenza 7 gennaio 1966 n. 3 della Corte Costituzionale sollevata dal dott. De Matteo, appare manifestamente infondata in quanto detta sentenza si riferisce alla privazione degli stipendi e delle pensioni già maturati a carico dello Stato in conseguenza della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici;

ritenuto, inoltre, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che la norma del R.D.L. n. 511 del 1946 trova la sua ragionevolezza nella correlazione tra la sospensione dallo stipendio e l'interruzione dell'attività lavorativa con

seguinte al mancato esercizio delle funzioni, nella corrispondenza di un assegno alimentare e nella previsione che in caso di proscioglimento il magistrato ha comunque diritto a tutto quanto non percepito;

considerato che le imputazioni contestate al dott. De Matteo con ordine di comparizione del Procuratore della Repubblica di Bologna si riferiscono a reati contro la pubblica amministrazione commessi con abuso della funzione giudiziaria e che i fatti addebitati sono di rilevante gravità anche perchè collegati ad indagini riguardanti le attività di un'associazione sovversiva;

ritenuto che la situazione verificatasi a seguito della contestazione è tale da poter incidere sull'imparzialità dell'esercizio della funzione giurisdizionale ed è suscettibile di creare discredito per il magistrato e per l'ordine giudiziario nonchè di comprometterne il prestigio;

P. Q. M.

visto l'art. 31, 3° e 4° comma, del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511,

D I S P O N E

la sospensione provvisoria del dott. Giovanni De Matteo dalle funzioni e dallo stipendio e gli attribuisce un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

OMISSIS

./.

Del che si è redatto il presente verbale chiuso
alle ore 15,45.

IL PRESIDENTE

F.to Ugo Zilletti

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Palaia



PER ESTATTO CONFORME
IL SEGRETARIO
del Consiglio Superiore della Magistratura